



REPUBBLI CA I TALI ANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Torino, presso i cui Uffici in Torino, via Arsenale, n. 21, sono domiciliati per legge;

Comitato di verifica per le cause di servizio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. [REDACTED] emesso dal Ministero della Difesa in data 2 [REDACTED], con il quale l'infermità

del ricorrente è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio ed è stata rigettata la domanda di concessione dell'equo indennizzo;

- di tutti gli atti presupposti, collegati o comunque connessi ed in particolare del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. [REDACTED] reso nell'adunanza n. [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti i documenti e le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno [REDACTED] la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Caporal maggiore scelto dell'Esercito italiano [REDACTED], in servizio presso il II Reggimento Alpini di [REDACTED] ha partecipato, tra il gennaio [REDACTED] l'ottobre [REDACTED], a quattro missioni di pace all'estero in Kosovo ed in Afghanistan.

In data [REDACTED] gli è stata diagnosticata la patologia <<[REDACTED] in [REDACTED]>.

Egli, in data [REDACTED], ha presentato istanza per il riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio.

In data [REDACTED] la Commissione medico ospedaliera di Milano ha giudicato la predetta infermità ascrivibile alla tabella A, categoria VII.

In data [REDACTED] il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reso il parere n. [REDACTED] con il quale ha riconosciuto la malattia che ha colpito il militare come non dipendente da causa di servizio ed ha ritenuto che il servizio

prestato dallo stesso non potesse essere considerato come concausa dell'insorgenza e dell'evoluzione della malattia.

Il Ministero della Difesa, con decreto n. [REDACTED], notificato il [REDACTED], ha ritenuto che l'infermità [REDACTED] > non fosse dipendente da causa di servizio ed ha respinto l'istanza di concessione dell'equo indennizzo.

1.1. Con il presente ricorso il caporal maggiore scelto [REDACTED] ha impugnato il predetto decreto e ne ha chiesto l'annullamento allegando che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della sua perdurante esposizione a fattori chimici e radioattivi nelle quattro missioni di pace all'estero e della circostanza che le stesse sarebbero state svolte in situazioni di rischio per l'equilibrio biologico e in condizioni sanitarie precarie, nonché delle indagini epidemiologiche e dei numerosi studi esistenti sul nesso causale tra l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e l'insorgenza di determinate malattie nei militari operanti su quegli scenari di missione.

Il ricorrente ha altresì eccepito la contraddittorietà del giudizio espresso dall'Amministrazione in quanto la stessa avrebbe riconosciuto la dipendenza da causa di servizio ad altro militare affetto dalla medesima patologia che ha prestato servizio nelle stesse missioni, sebbene impiegato in mansioni meno rischiose di quelle svolte dal ricorrente.

In via istruttoria il ricorrente ha chiesto, oltre all'acquisizione di tutta la documentazione utile, di disporre un accertamento medico legale volto a stabilire la dipendenza da causa di servizio della patologia che lo ha colpito.

1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero della Difesa.

1.3. Il ricorrente ha depositato numerosi documenti e una memoria difensiva.

1.4. Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha allegato di aver svolto il servizio in missioni all'estero, in Kosovo

ed in Afghanistan come addetto ai pattugliamenti motorizzati e a piedi, e di essersi esercitato in Italia nei poligoni di tiro di Capo Teulada, Monte Romano e Pinerolo, tutti ambienti risultati contaminati dall'impiego di proiettili di uranio impoverito, senza essere stato dotato di dispositivi di protezione idonei a neutralizzare o attenuare lo specifico rischio di contaminazione e in condizioni di estremo disagio fisico, rappresentate da lunghi e stressanti turni di servizio in condizioni climatiche avverse, da situazioni alloggiative ed igieniche precarie, dal consumo di cibo e di acqua locali e dalla somministrazione massiva di vaccini.

Le predette circostanze fattuali non sono state specificamente contestate dall'Amministrazione costituita in giudizio per cui, in applicazione del principio di non contestazione dei fatti, di cui all'articolo 64, comma 2, c.p.a., la loro allegazione da parte del ricorrente deve ritenersi sufficiente ad integrare l'onere della prova.

Nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell'adunanza n.

██████████, viene dato atto in maniera generica che il giudizio di non dipendenza della patologia <<██████████>> è stato adottato <<dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti>>.

Nel parere manca invece ogni riferimento alle condizioni dei luoghi nei quali si sono svolte le missioni in Kosovo e in Afghanistan e le esercitazioni nei poligoni di tiro di Capo Teulada, Monte Romano e Pinerolo, come pure alle particolari condizioni biologiche e fisiche del militare, incluso il rischio di reazioni avverse alla documentata somministrazione vaccinale.

Il Comitato di verifica si è limitato infatti ad affermare l'insussistenza di una relazione causale tra il servizio prestato e l'insorgenza o l'evoluzione della patologia, mentre nelle malattie multifattoriali, tra le quali rientra ██████████ ██████████, il giudizio di efficienza causale deve tenere conto di tutti i fattori di

rischio concretizzatisi con le specifiche modalità di svolgimento del servizio da parte del dipendente.

Il giudizio espresso dal Comitato di verifica si rivela pertanto insufficiente, in quanto ha ignorato il rischio patogeno potenziale collegato alle esalazioni tossiche dell'uranio impoverito e dei gas di scarico degli automezzi ed alla sottoposizione del ricorrente ad una massiccia vaccinazione e a fattori ambientali avversi.

E' vero che il parere espresso dal Comitato di verifica è vincolante per l'Amministrazione e tuttavia questa, ove ravvisi delle carenze istruttorie, può richiedere un riesame dello stesso.

Il Ministero della Difesa avrebbe dunque dovuto chiedere al Comitato di verifica di riesaminare la situazione del ricorrente tenendo conto di tutti gli specifici fattori di rischio dallo stesso allegati e rilevati nella letteratura scientifica e nelle indagini epidemiologiche esperite da molteplici organismi internazionali ed interni.

Risulta infatti, quale dato incontestato in letteratura e allegato dallo stesso ricorrente mediante la produzione di copiosa documentazione scientifica, che l'esposizione prolungata dei militari ad uranio impoverito nel corso delle missioni di pace svoltesi in Kosovo e in Afghanistan debba ritenersi ad alto rischio di insorgenza di determinate malattie [REDACTED]

È vero che il legislatore ha riconosciuto diverse situazioni di rischio tipizzato alle quali ha ricollegato l'elargizione di speciali benefici economici in favore dei militari interessati.

Ritiene il collegio che nel caso di specie sussista il vizio di difetto di istruttoria del procedimento volto all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio in quanto, alla luce delle predette acquisizioni scientifiche, l'Amministrazione ha il dovere di esaminare compiutamente tutti i potenziali effetti patogeni dei fattori di rischio individuati nella situazione concreta, per cui il diniego di dipendenza da causa di servizio della patologia che affligge il ricorrente risulta illogico e fondato su presupposti non debitamente accertati.

Il provvedimento impugnato risulta poi viziato per contraddittorietà: il ricorrente ha

infatti allegato, con la documentazione prodotta con la memoria del [REDACTED] che il Ministero della Difesa ha giudicato la medesima patologia di [REDACTED] [REDACTED] contratta da altri militari come dipendente da fatti di servizio prestato nei territori dallo stesso frequentati.

La difesa del Ministero non ha contestato che il riconoscimento della dipendenza della malattia [REDACTED] si riferisse a fatti di servizio relativi alle missioni di pace svolte in Kosovo ed in Afghanistan o che fosse stata determinata da fattori eccezionali non allegati dal ricorrente per cui, in applicazione del principio di non contestazione dei fatti, il collegio ritiene che sia stata sufficientemente provata la contraddittorietà del decreto impugnato.

Il Ministero avrebbe dunque dovuto chiedere al Comitato di verifica di riesaminare la posizione del ricorrente anche alla luce di situazioni non dissimili di militari colpiti dalla medesima patologia ed operativi negli stessi scenari risultati contaminati.

3. In conclusione il ricorso deve essere accolto ai fini di un riesame della dipendenza della patologia che affligge il ricorrente dai fatti di servizio globalmente considerati.

In particolare il Ministero della Difesa dovrà chiedere al Comitato di verifica per le cause di servizio di riesaminare il nesso causale tra la patologia del ricorrente ed il servizio da questi prestato alle dipendenze dell'Esercito italiano, tenendo in considerazione i tempi e i modi di esposizione dello stesso negli scenari del Kosovo e dell'Afghanistan e nei poligoni di tiro nazionali nei quali si è esercitato, nonché l'efficacia concausale della somministrazione di vaccini e delle condizioni ambientali nelle quali ha operato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico del solo Ministero della Difesa, in virtù della funzione meramente consultiva attribuita al Comitato di verifica per le cause di servizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui al paragrafo 3 della motivazione e, per l'effetto, annulla il decreto [REDACTED], emesso dalla Direzione generale della previdenza militare del Ministero della Difesa in data [REDACTED].

Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF

Savio Picone, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE

Stefano Celeste Cozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.